

SETTORE 7

Tutela e Valorizzazione dell'Ambiente e delle Acque, Tutela della Fauna

Piazza Monsignor Venturi, 4 - CHIETI - C.F. 80000130692 - P. IVA 00312650690

NUMERO REGISTRO CH\2013\001

Chieti, lì 18/01/2013

- Dirigente: Ing. Giancarlo MOCA
- Servizio: Ambiente
- · Responsabile del Servizio: Ing. Pasquale De Fabritiis
- Sigla compilatore: sr
- Tel.: 0871 4084207 4084215; Fax: 0871-4084307

PEC: ambiente@pec.provincia.chieti.it

E- mail: sviluppo.ambientale@provincia.chieti.it

Sito Internet: www.provincia.chieti.it

IL DIRIGENTE

PREMESSO

Che la Ditta ARTSANA SUD SPA, con sede legale e operativa a ORTONA, Località Cucullo C.F 01251280689 e P. IVA 01635360694 iscritta alla Camera di Commercio di Chieti al n. 6281, con istanza¹ a firma del gestore pro tempore Sig. Camillo Marra², ha richiesto, per lo stabilimento sito in ORTONA, Località Cucullo, l'autorizzazione³ alle emissioni in atmosfera per "rinnovo e modifica sostanziale", derivanti dall'attività di produzione pannollini per bambini, pannoloni per adulti e traverse, per i punti:

da E1/01 a E1/13 (uscite filtri polveri)
E1/14-20 (uscita filtro polveri)
Da E1/15 a E1/23
da E2/1 a E2/4 (impianti termici metano)
E2/5 fase A (forno colla)
E2/5 fase B (banco lavaggio officina)

E2/6 (saldatura box) da E2/7 a E2/12 (ricambi d'aria locale carica muletti)

non sottoposti ad autorizzazione: ESR/1 (postazione prova videojet officina) ESR/2 (cappa laboratorio per prove pannolini) ESR/3 - ESR/4 (gruppi elettrogeni) ESR/5 (motopompa gasolio)

da ESR/6 a ESR/55 (ricambi d'aria)

VISTI:

la Parte Quinta, Titolo I del vigente decreto legislativo 03 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia di tutela dell'aria e di riduzione delle emissioni in atmosfera) e relativi allegati, di seguito indicato Decreto;

¹ acquisita al Prot. del Settore 7 n. 39411 del 02/08/2012 corredata della relativa documentazione tecnica agli atti;

² nato a Bari il 20/01/1964 e residente a Roma in via Leopoldo Ruspoli, 72

³ ai sensi dell'art. 269 parte V del D.Lgs. 152/06 e s.m.i..

la L.R. n. 72/1998 art.33 che attribuisce alle Province, le funzioni amministrative di gestione inerenti il rilascio delle autorizzazioni per la costruzione di nuovi impianti, nonché per l'adeguamento, le modifiche ed i trasferimenti di quelli esistenti, la sospensione e la revoca delle autorizzazioni, in caso di inosservanza delle prescrizioni autorizzatorie;

PRESO ATTO:

della Deliberazione di Giunta Regionale del 26/04/2006, n. 436 (B.U.R.A. n. 31 del 24/05/2006), con la quale sono state definite le modalità e criteri per l'attribuzione alla Province delle funzioni amministrative relative al rilascio dell'autorizzazione di cui al DPR 203/88 e alle altre attività connesse in materia di inquinamento atmosferico e approvazione del tariffario per la determinazione degli oneri a carico di richiedenti, a far data dal 25/05/2006;

della Deliberazione di Giunta Regionale 9 Agosto 2006, n. 910 (Recepimento modulistica per il rilascio delle autorizzazioni alle emissioni in atmosfera di cui alle delibere di Giunta Regionale n. 2185 del 12.8.1998 – D.C.R. 28/5 del 6.2.2001 – D.G.R. n. 172 del 21.2.2005);

della Deliberazione di Giunta Provinciale 23 agosto 2006, n. 353, con la quale:

- sono stati assunti provvedimenti in ordine alla funzione trasferita dalla Regione Abruzzo per il rilascio dell'autorizzazione ex DPR 203/88 ed ex D.M. 44/04 e per le attività connesse relativamente agli impianti esercenti
- è stato istituito un apposito Ufficio all'interno dalla Macrostruttura F Ambiente, Energia, Caccia e Pesca, Politiche Comunitarie - Servizio Tecnico Ambiente - per l'espletamento delle funzioni tecnico-amministrative attinenti alla funzione trasferita dalla Regione Abruzzo relativa al rilascio delle autorizzazioni di cui al DPR 203/88 (ora D.Lgs. 152/06 –Parte Quinta) e altre attività connesse in materia di inquinamento atmosferico;
- è stato stabilito che l'Ufficio così istituito si avvalga delle strutture dell'ARTA per l'istruttoria tecnica;

della Deliberazione di Giunta Regionale 25 maggio 2007, n. 517, (BURA – speciale - n. 55 del 27/06/07) con oggetto: "Decreto Legislativo n. 152 del 03/04/006 – Parte V. Riordino e riorganizzazione della modulistica e delle procedure per il rilascio delle autorizzazioni alle emissioni di fumi in atmosfera e criteri per l'adozione di autorizzazioni di carattere generale di cui all'art. 272 comma 2";

VISTO il regolamento provinciale per la disciplina delle procedure per il rilascio delle autorizzazioni alle emissioni in atmosfera per nuovi impianti, modifiche sostanziali o trasferimenti di impianti esistenti o rinnovi, di cui agli articoli 269, 275 e 281 del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e successive integrazioni e modifiche, approvato con delibera di GP n. 209 del 22/05/2008;

VISTO il Piano Regionale per la Tutela della Qualità dell'Aria (BURA speciale Ambiente n. 98 del 05/12/07) approvato con delibera del Consiglio Regionale n.79/4 del 25/09/2007;

RICHIAMATO l'art.269 comma 1 del d. lgs. n.152/2006 come modificato dal d.lgs. n.128/2010 secondo cui l'autorizzazione deve essere rilasciata con riferimento allo stabilimento con la conseguenza che i singoli impianti e le singole attività presenti nello stabilimento non possono essere oggetto di distinte autorizzazioni;

RILEVATO che in base al dettato normativo come sopra richiamato, l'autorizzazione di cui all'art.269 c.1 del d. lgs. n.152/2006 e s.m.i. deve riferirsi a tutti gli impianti o le singole attività presenti nello stabilimento comprese quelli assoggettati alla procedura di adesione all'autorizzazione generale di cui all'art. 272 c.2 dello stesso decreto;

CONSIDERATO

che in forza alle funzioni delegate dalla Regione in materia di emissione in atmosfera, la Provincia è l'Autorità competente al rilascio dell'autorizzazione di specie ai sensi dell'art. 268 c.1 lett. o) del Decreto;

che l'istanza inoltrata dalla Ditta richiamata in oggetto, assoggettata a procedimento istruttorio, è riconducibile alle disposizioni di cui all'art.269 del citato decreto;



DATO ATTO

che, ai fini del rilascio dell'autorizzazione per l'attività in parola, in ossequio all'Art. 269 Comma 3 del Decreto, con atto Prot. n. 3210/int. del 28/08/2012 è stata indetta la Conferenza di servizi di cui agli artt. 14 e segg. della legge 241/1990 (l'indizione è stata pubblicata all'Albo pretorio dell'Ente, con comunicazione anche sul sito internet www.provincia.chieti.it);

che il responsabile del procedimento, Ing. Pasquale De Fabritiis, con nota Prot. n. 42211 del 28/08/2012, ha convocato la prima riunione della conferenza dei servizi per il giorno 03/10/2012, alla quali sono stati invitati a partecipare i componenti obbligatori, ai sensi del regolamento provinciale:

- Comune di ORTONA (CH);
- ASL 02 LANCIANO-VASTO-CHIETI (Dipartimento di Prevenzione Servizio di Igiene Epidemiologia e Sanità Pubblica) di CHIETI;
- ARTA Distretto Provinciale di Chieti;

per procedere, in via istruttoria, ad un esame contestuale degli interessi coinvolti nel procedimento amministrativo ed in altri eventuali procedimenti connessi, al fine dell'acquisizione dei pareri, assensi e nulla-osta di rispettiva competenza, come da relativi verbali agli atti;

PRESO ATTO che:

- nel corso della riunione della Conferenza di Servizi del 03/10/2012, come da verbale (ALLEGATO
 1), parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, l'ARTA ha espresso parere tecnico
 favorevole con prescrizioni ed il rappresentante del Servizio di Igiene Epidemiologia e Sanità
 Pubblica del Dipartimento di Prevenzione della ASL 02 si è riservato di esprimere
 tempestivamente il proprio parere a seguito di approfondimenti;
- 2. il Comune di Ortona ha fatto pervenire, con nota prot. n.18665 del 01/10/2012 acquisita al ns. prot. n.48964 del 05/10/2012, il proprio parere sulla conformità dell'intervento agli strumenti urbanistici, riservandosi di esprimersi, in merito agli aspetti inerenti il R.D. n.1265/1934, dopo l'acquisizione del parere sanitario della ASL in merito;
 - 3.la ASL 02 Dipartimento di Prevenzione Servizio di Igiene, Epidemiologia e Sanità Pubblica ha trasmesso, con nota prot.n.1216 del 04/10/2012, acquisita al ns. prot. n.48712 del 04/10/2012 (ALLEGATO 2), il proprio parere favorevole con prescrizioni;
 - 4. il Comune di Ortona con nota prot. n.19733 del 15/10/2012, acquisita al ns. prot. n.51651 del 22/10/2012 (ALLEGATO 3) ha espresso, ai sensi del R.D. n.1265/1934, parere favorevole con prescrizioni;
- 5. il Responsabile del procedimento ha adottato con nota prot. n.54719 del 08/11/2012, sulla base dei pareri come sopra riportati, la determinazione conclusiva della Conferenza di Servizi (ALLEGATO 4) che è stata trasmessa, tramite fax, a tutti i componenti la Conferenza, con l'avvertenza che gli stessi potevano esprimere il proprio motivato dissenso nel termine di 15 giorni dal ricevimento della stessa;

DATO ATTO che l'avviso di conclusione della Conferenza dei Servizi è stato trasmesso, in data 19/11/2012, Prot. n.4386/int, alla Segreteria Generale, per la pubblicazione all'Albo Pretorio dell'Ente e sul sito internet istituzionale;

PRESO ATTO che:

- la Ditta in parola, conformemente alla DGR 517/07, ha assolto i relativi oneri di cui al tariffario per le "spese istruttorie amministrative";
- è stata acquisita per la ditta in oggetto la certificazione antimafia della C.C.I.A.A. di Chieti prot.CEW/5552/2012/CCH0056 del 06/11/2012 recante il nulla-osta di cui all'art.10 della 1. n.575/1965 e s.m.i.;

RITENUTO che, a seguito di istruttoria conclusa da parte del Responsabile del Procedimento e sulla base di tutta la documentazione in atti, si possa procedere all'adozione dell'atto autorizzatorio specifico in merito;

VISTO l'art. 107, Comma 3, lettera f) del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (T.U.E.L.);

AUTORIZZA

Art. 1

la Ditta ARTSANA SUD SPA⁴, con sede legale e operativa a ORTONA (CH), Località Cucullo C.F e P. IVA 01251280689 iscritta alla Camera di Commercio di Chieti al n. REA 6281, nella persona del gestore pro-tempore Sig. Camillo Marra alle emissioni in atmosfera derivanti dall'attività di produzione pannollini per bambini, pannoloni per adulti e traverse, con riferimento allo stabilimento di ORTONA, Località Cucullo ed agli impianti di seguito specificati:

1.1. punti di emissione autorizzati ai sensi dell'art.269, parte V del d. lgs. n.152/2006 e s.m.i.:

- 1.1.1. da E1/01 a E1/13 (uscite filtri polveri)
- 1.1.2. E1/14-20 (uscita filtro polveri)
- 1.1.3. da E1/15 a E1/23 (uscite filtri polveri)
- 1.1.4. da E2/1 a E2/4 (impianti termici metano)
- 1.1.5. E2/5 fase A (forno colla)
- 1.1.6. E2/5 fase B (banco lavaggio officina)
- 1.1.7. E2/6 (saldatura box)
- 1.1.8. da E2/7 a E2/12 (ricambi d'aria locale carica muletti)

secondo le indicazioni di cui ai punti di emissione, parametri e relativi limiti emissivi ed eventuali sistemi di abbattimento, riportati nel Quadro Riassuntivo delle Emissioni - Q.R.E. (Quadro Riassuntivo delle Emissioni) datato 30/07/2012 (ALLEGATO n.4) sottoscritto dal gestore ed avallato dall'ARTA, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.

Art. 2

- 2.1. Ai sensi della normativa vigente, le emissioni di cui al precedente Art.1, per una durata di 15 (quindici) anni, dalla data del rilascio del presente atto, fatto salvo diversa disposizione di legge di successiva emanazione cui la Ditta si rende comunque obbligata.

 La domanda di rinnovo deve essere presentata un anno prima della scadenza.
- 2.2. la ditta, qualora ricorrano le condizioni, si rende obbligata a:
 - 2.2.1. richiedere la variazione di ragione sociale/titolarità dell'autorizzazione;
 - 2.2.2.comunicare la variazione del gestore (come definito dall'art. 268 c.1 lettera "n" del D.Lgs 152/2006 e ss.mm.e ii.);
- 2.3. Restano ferme le prescrizioni, in quanto applicabili, contenute nell'autorizzazione già in essere e le condizioni di cui all'*Art. 269 comma 7* del citato Decreto, in ordine all'esercizio dell'impianto nelle more dell'adozione del presente provvedimento;
- 2.4.Restano inoltre ferme le condizioni di cui all'art.269 comma 8 del Decreto circa un'eventuale modifica dello stabilimento.

Art. 3

I valori limite di emissione di cui al già citato *Q.R.E.* (ALLEGATO 4) del precedente Art. 1, ai periodi di normale funzionamento dell'impianto con esclusione dei periodi di avviamento e di arresto e dei periodi in cui si verificano guasti da non permettere il rispetto degli stessi.

In tali casi deve essere effettuata, entro le otto ore successive all'evento, apposita informativa alla Provincia e per conoscenza all'ARTA, restando fermi, da parte dell'Autorità Competente (Provincia), eventuali disposizioni di riduzione, prescrizioni o cessazione dell'attività oggetto dell'autorizzazione e

[⇒] sulla base dell'istanza acquisita al ns. protocollo Prot. 39411 del 02/08/2012 e relativa documentazione tecnica allegata;

[⇒] sulla base della determinazione conclusiva della Conferenza dei Servizi del 19/12/2012, all'uopo predisposta, di cui al Verbale:

[⇒] sulla base del parere tecnico favorevole con prescrizioni dell'ARTA come da verbale della Conferenza di Servizi del 03/10/2012 (ALLEGATO 1), del parere tecnico favorevole con prescrizioni espresso dalla ASL 02 con nota 1216 del 04/10/2012 (ALLEGATO 2), e del parere sanitario con prescrizioni rilasciato dal Comune con nota prot. n.19733 (ALLEGATO 3), parti integranti e sostanziali del presente provvedimento;

restando fermo altresì l'obbligo, da parte del Soggetto autorizzato, al ripristino funzionale dell'impianto nel più breve tempo possibile.

STABILISCE

Art. 4

di fare obbligo alla Ditta,

- 4.1. di ottemperare a tutte le prescrizioni indicate dagli Enti preposti come da ALLEGATI 1, 2, 3 e 4, parti integranti e sostanziali del presente provvedimento;
- 4.2. altresì, di rispettare delle seguenti prescrizioni:

sulla base dell'Art. 269 - Comma 4 del citato Decreto:

- 4.2.1. dalla data della messa in esercizio dei nuovi punti di emissione E2/5 fase A, E2/5 fase B, E2/6, E2/7, E2/8, E2/9, E2/10, E2/11, E2/12, che dovrà essere comunicata nei termini previsti (con un anticipo di almeno 15 giorni), dovranno trascorrere non oltre 30 (trenta) giorni, al termine dei quali, nelle più gravose condizioni di esercizio, dovranno essere effettuati 2 (due) campionamenti alle emissioni in un arco temporale di 10 (dieci) giorni; le risultanze analitiche dovranno essere trasmesse agli enti preposti entro i 15 (quindici) giorni successivi dalla conclusione del periodo di marcia controllata;
- 4.2.2. per quanto attiene la fase B del punto E2/5, ricercare gli inquinanti ricompresi in Classe III Tab. D, nel rispetto del valore limite riportato sul QRE datato 30/07/2012;
- 4.2.3. **predisporre**, per i nuovi punti **E2/5 fase A** (forno colla) e **E2/5 fase B** (banco lavaggio officina), a cura ed onere a carico della Ditta autorizzata, un autocontrollo <u>semestrale</u> di tutti i parametri indicati nel Q.R.E., con trasmissione all'ARTA ed alla Provincia dei relativi rapporti di prova entro 15 (quindici) giorni dalla conclusione delle analisi;
- 4.2.4. **predisporre**, per i punti E2/6 (saldatura box) e per E2/7, E2/9, E2/10 ed E2/12 (ricambi d'aria locale carica muletti), a cura ed onere della Ditta autorizzata, un autocontrollo <u>annuale</u> di tutti i parametri indicati nel Q.R.E., con trasmissione all'ARTA ed alla Provincia dei relativi rapporti di prova entro 15 (quindici) giorni dalla conclusione delle analisi;
- 4.2.5. **esonerare la Ditta,** come assentito dall'ARTA, per i punti di emissione **E2/8 ed E2/11**, caratterizzati da un flusso di massa inferiore a 1 g/h, dall'obbligo di effettuare controlli;
- 4.2.6. **predisporre** per i punti di emissione da E2/1 a E2/4 (impianti termici a metano), relativi alle centrali termiche già funzionanti un <u>autocontrollo annuale</u> da eseguirsi durante il loro esercizio le cui risultanze dovranno essere trasmesse a tutti gli Enti competenti;
- 4.2.7. mantenere per tutti i punti di emissione già autorizzati delle linee produttive da E1/01 a E1/23 (uscite filtri polveri, così come da allegato 4 QRE datato 30/07/2012) <u>la frequenza di autocontrollo bimestrale;</u>
- 4.2.8. **utilizzare** per gli inquinanti gassosi come metodiche di riferimento, fermo restando quelle indicate nella relazione tecnica, quelle UNI EN 14972:2006 per gli NO_X, UNI EN 15058:2006 per il CO e UNI En 14789:2006 per l'O₂:
- 4.2.9. **rispettare** le modalità di esecuzione dei rapporti di prova, in conformità a quanto prescritto dall'ARTA, come riportato nel precedente punto 4.2.8 ed al successivo art.9;
- 4.2.10. **trasmettere** agli Enti preposti i risultati degli autocontrolli nel rispetto della frequenza periodica stabilita nei punti precedenti e delle scadenze prescritte;
- 4.2.11. annotare i referti analitici di tutti i parametri misurati di cui al Q.R.E., e le manutenzioni eseguite sugli eventuali sistemi di abbattimento, su appositi registri, con pagine numerate e regolarmente vidimati, secondo normativa vigente, messo a disposizione delle Autorità Competenti al Controllo;
- 4.2.12. adeguare, nel rispetto delle norme UNI EN 13284 1:2003 e UNI 10169/2001, i punti di campionamento sia per quanto attiene il d. lgs. n.81/08 che per quanto attiene il numero dei tronchetti adibiti al campionamento ed il loro posizionamento;

pena l'applicazione dell'Art. 279 - Commi 3 - 4,

4.2.13. **comunicare**, alla Provincia e p.c. all'ARTA, la messa in esercizio della modifica dell'impianto, almeno 15 (quindici) giorni prima dell'evento;



4.2.14. **trasmettere** alla Provincia, all'ARTA, al Comune e alla ASL competenti per territorio, nei termini perentori di 15 (quindici) giorni, dalla fine del periodo della marcia controllata, i rapporti di prova relativi ai due campionamenti indicati dall'ARTA da effettuarsi durante un periodo continuativo di 10 (dieci) giorni decorrenti dalla messa a regime, nelle più gravose condizioni di esercizio;

Art. 5

che, ai sensi dell'Art. 271 - Comma 11 del Decreto (qualora ricorrenti per il caso di specie), i valori limite di emissione e il tenore volumetrico dell'ossigeno di riferimento, derivante dal processo, si riferiscano al volume di effluente gassoso rapportato alle condizioni normali, previa detrazione del tenore volumetrico del vapore acqueo, salvo quanto diversamente indicato nell'Allegato I alla Parte Ouinta del Decreto.

Se nell'emissione il tenore volumetrico di ossigeno è diverso da quello di riferimento, le concentrazioni misurate devono essere corrette secondo l'indicazione del relativo Comma 12 del citato Decreto.

I valori limite di emissione si riferiscono alla quantità di emissione diluita nella misura che risulta inevitabile dal punto di vista tecnologico e dell'esercizio.

In caso di ulteriore diluizione dell'emissione le concentrazioni misurate devono essere corrette mediante la indicazione riportata nell'Art. 271 - Comma 13 del Decreto;

Art. 6

che, la Ditta, ai sensi del D.Lgs. 81 del 09/04/2008 e al fine di permettere i relativi controlli del caso da parte dell'Autorità Competente, si renda obbligata a rendere accessibili i punti di emissione in piena sicurezza.

Altresì restano salvi specifici e motivate prescrizioni e/o provvedimenti restrittivi ed integrativi da parte della Autorità Sanitaria in ordine alla prevenzione di incidenti sui luoghi di lavoro;

Art. 7

che, a norma dell'Art. 269 - Comma 6 del Decreto ultimo periodo, l'Autorità Competente per il Controllo (ARTA) effettui il primo accertamento circa il rispetto dell'autorizzazione, entro 6 (sei) mesi dalla data di messa a regime di uno o più impianti o dall'avvio di una o più attività dello stabilimento. Restano ferme eventuali altre indicazioni che la Regione vorrà stabilire in materia di controllo;

Art. 8

che, a norma dell'Art. 278 del Decreto (Poteri di ordinanza), la Provincia, quale Autorità Competente, in caso di accertata inosservanza delle prescrizioni contenute nel presente atto, ferma restando l'applicazione delle sanzioni di cui all'Art. 279 (Sanzioni) del già citato Decreto e delle eventuali misure cautelari disposte dall'Autorità Giudiziaria, secondo la gravità dell'infrazione procederà:

- alla diffida con l'assegnazione di un termine entro il quale le irregolarità devono essere eliminate;
- alla diffida ed alla contestuale temporanea sospensione dell'autorizzazione con riferimento agli impianti ed attività per i quali vi è stata violazione delle prescrizioni autorizzative, ove si manifestino situazioni di pericolo per la salute o per l'ambiente;
- alla revoca dell'autorizzazione con riferimento agli impianti e alle attività per i quali vi è stata violazione delle prescrizioni autorizzative, in caso di mancato adeguamento alle prescrizioni imposte con diffida o qualora la reiterata inosservanza delle prescrizioni contenute nel presente atto determini situazioni di pericolo o di danno per la salute o per l'ambiente.

PRECISA

Art. 9

9.1.che, fatto salvo quanto già definito e specificato nel precedente punto 4.2.8 dell'art.4, per i metodi di campionamento ed analisi delle emissioni finalizzati alla valutazione della conformità dei valori misurati ai valori limite di emissione, si rimanda ai metodi delle pertinenti norme tecniche CEN, ove queste ultime non siano disponibili, alle pertinenti norme tecniche ISO, oppure, ove queste ultime non siano disponibili, sulla base delle pertinenti norme tecniche nazionali o internazionali nonché le condizioni di cui all'art 271 c. 17 del Decreto.

9.2. Restano salvi gli eventuali provvedimenti d'integrazione di cui all'Allegato 6 alla Parte Quinta del Decreto che lo Stato potrà emanare in ordine a tale problematica;

Art. 10

che, qualora l'impianto fosse sottoposto ad autorizzazione integrata ambientale (AIA), di cui alla Parte seconda, Titolo III-bis (artt. 29-bis e seguenti) del Decreto, il relativo atto autorizzativo predisposto dall'Autorità Competente, sostituisce il presente dispositivo anche con valori limite più restrittivi e prescrizioni più severe;

Art. 11

che, per quant'altro non specificato o riportato nel presente atto si fa continuo riferimento alle vigenti norme di cui al Decreto - Parte Quinta - fatti salvi ulteriori modificazioni e/o integrazioni dello stesso, nonché ad ogni altra normativa in materia di tutela ambientale;

Art. 12

che restano salve, comunque, tutte le altre autorizzazioni e/o prescrizioni per il caso di specie di competenza di altri Enti/Organismi nonché altre disposizioni legislative e/o regolamentari comunque applicabili in riferimento al caso in parola;

Art. 13

che è obbligo di ciascun Ente competente nel procedimento di che trattasi valutare l'adempimento alle eventuali prescrizioni imposte nei relativi pareri di merito, inviando opportuna comunicazione, nel caso ricorrano le condizioni di cui agli Artt. 278 e 279 del Decreto, a questa Provincia, entro e non oltre 30 (trenta) giorni dalla data del dovuto adempimento;

DISPOSIZIONI FINALI

Art.14

Il presente atto viene redatto in doppio originale, di cui uno in bollo. L'originale in bollo viene notificato al Gestore della Ditta *ARTSANA SUD SPA*; Copia autentica del presente atto viene trasmesso a:

- ARTA Distretto Provinciale di Chieti;
- Comune di ORTONA (CH);
- ASL 02 LANCIANO-VASTO-CHIETI Dipartimento di Prevenzione Servizio Igiene, Epidemiologia e Sanità Pubblica di CHIETI;
- REGIONE ABRUZZO Direzione Affari della Presidenza, Politiche Legislative e Comunitarie, Programmazione, Parchi, Territorio, Valutazioni Ambientali, Energia Servizio Politica Energetica Qualità dell'Aria SINA;
- e, p.c.:
 - alla Polizia Provinciale (SEDE);
 - allo Sportello Unico per le Attività Produttive competente per territorio

Art.15

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al competente Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 gg. o ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 gg. dalla notifica.

L'ESTENSORE Dott.ssa S. Rossi

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Ing. P. De Fabritiis

IL DIRIGENTE
Ing. G. Voca

ALLEGATO N. 1

AUTORIZZAZIONE N. CH|2013|001 DEL 18/01/2013

PAGINE N. 5



SETTORE 7

Tutela Ambientale e delle Acque, Energia e Sviluppo Sostenibile, Tutela della Fauna Piazza Monsignor Venturi, 4 - CHIETI - C.F. 80000130692 - P. IVA 00312650690

- Provincia di Chieti C.F. 80000130692 P. IVA 00312650690
- Settore 7
- Servizio Tecnico Ambiente
- Dirigente: Ing. Giancarlo MOCA
- Tel.: +39 0871 4084218 Fax: +39 0871 4084307
- E- mail: g.moca@provincia.chieti.it
- Responsabile del Servizio: Ing. Pasquale De Fabritiis
- Tel.: +39 0871 4084207 Fax: +39 0871 4084307
- E- mail: p.defabritiis@provincia.chieti.it
- Istruttore pratica: De Fabritiis
- Tel.: +39 0871 4084398 Fax: +39 0871 4084307
- E- mail: g.lapalombara@provincia.chieti.it
- Sede: Piazza Monsignor Venturi, 4 66100 CHIETI
- PEC: ambiente@pec.provincia.chieti.it
- E- mail: sviluppo.ambiente@provincia.chieti.it
- Sito Internet:http://www.provincia.chieti.it

OGGETTO: D.Lgs 152/2006 -Parte Quinta - DGR 517/07 Domanda autorizzazione alle emissioni in atmosfera ai sensi dell' art. 269 del D.Lgs n° 152/06

DITTA: ARTSANA SUD SPA

sede legale: Località Cucullo - ORTONA sede operativa: Località Cucullo - ORTONA

stabilimento: produzione pannollini per bambini, pannoloni per adulti e traverse

punti di emissione:

da E1/01 a E1/23 (uscite filtri polveri) da E2/1 a E2/4 (impianti termici metano) E2/5 fase A (forno colla) E2/5 fase B (banco lavaggio officina)

E2/6 (saldatura box)

da E2/7 a E2/12 (ricambi d'aria locale carica muletti)

non sottoposti ad autorizzazione:

ESR/1 (postazione prova videojet officina)

ESR/2 (cappa laboratorio per prove pannolini)

ESR/3 - ESR/4 (gruppi elettrogeni)

ESR/5 (motopompa gasolio)

da ESR/6 a ESR/18 (ricambi d'aria produzione)

ESR/19 ÷ 51 (Torrini ricambi d'aria mag. Materie prime)

ESR/52 ÷ 55 (ricambi d'aria box reparto produzioni)



PREMESSO

- che, con atto in data 28.08.2012, prot. n. 3210/int., è stata indetta, ai sensi degli artt. 14 e seguenti della legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive integrazioni e modifiche, la Conferenza di Servizi per il rilascio dell'autorizzazione alle emissioni in atmosfera;
- che, con nota in data 28.08.2012, prot. n. 42211 del responsabile del procedimento, è stata convocata la riunione della suddetta Conferenza di Servizi per il giorno 03.10.2012;
- che sono stati invitati a partecipare alla Conferenza, per quanto di propria competenza:
 - il responsabile del Distretto provinciale A.R.T.A. di Chieti o suo delegato;
 - il responsabile del Dipartimento di prevenzione dell'A.S.L. 02 Lanciano Vasto Chieti, Servizio di Igiene Epidemiologia e Sanità Pubblica di Chieti o suo delegato;
 - il rappresentante del Comune di Ortona;
- che alla conferenza è invitato a partecipare anche il richiedente l'autorizzazione o suoi delegati al fine di acquisire informazioni e chiarimenti;
- che si è proceduto alla pubblicazione dell'avviso di convocazione della prima riunione della Conferenza di Servizi mediante affissione all'Albo Pretorio e sito internet della Provincia;
- che copia integrale dell'istanza di autorizzazione è stata trasmessa, a cura del proponente, ai soggetti invitati;
- che l'istanza di autorizzazione in questione è depositata agli atti della Conferenza.

TUTTO CIÒ PREMESSO, SI DÀ ATTO DI QUANTO SEGUE

L'anno 2012 (duemiladodici) il giorno 3 (tre) del mese di ottobre in Piazza Monsignor Venturi, 4, Chieti, presso la sede della Provincia di Chieti – Assessorato all'Ambiente, si è tenuta la prima riunione dei partecipanti alla Conferenza di Servizi, sotto la Presidenza del Responsabile del procedimento Ing. Pasquale De Fabritiis. Le funzioni di segretario sono state svolte da Vinicio Buzzelli.

Alle ore 9,30 il Presidente della Conferenza ha aperto la riunione ringraziando tutti gli intervenuti.

Sono presenti, come da schede di registrazione allegate:

- per il Distretto provinciale A.R.T.A. di Chieti il Dott. Oscar Corsini;
- per il Dipartimento di prevenzione dell'A.S.L. 02 LANCIANO VASTO CHIETI, Servizio di Igiene Epidemiologia e Sanità Pubblica sede di Ortona, la Dott.ssa Maria Capista;

che, ai sensi del comma 3 dell'art. 7 del "regolamento provinciale per la disciplina delle procedure per il rilascio delle autorizzazioni alle emissioni in atmosfera per nuovi impianti, modifiche sostanziali o trasferimenti di impianti esistenti o rinnovi, di cui agli articoli 269, 275 e 281 del Decreto Legislativo n. 152 del 3/4/2006 e successive integrazioni e modifiche", approvato con delibera di GP n. 209 del 22.05.2008, si dichiarano indifferenti alla procedura di che trattasi.

Risultano assenti, benché regolarmente convocati:

- il Comune di Ortona che ha comunque trasmesso la nota prot. 18565 del 01/10/2012, in ordine al relativo parere come da allegato;

Tutti i presenti, con la sottoscrizione del presente verbale, assicurano la volontà dell'Amministrazione di appartenenza, su tutte le decisioni di relativa competenza della stessa.

Per il proponente l'istanza di autorizzazione alle emissioni in atmosfera risulta presente per delega datata 26/09/2012 il Sig. Giancarlo Capuzzi



- sull'iter del procedimento ricordando che la Conferenza di Servizi rappresenta un modulo procedurale ed uno strumento organizzatorio messo a disposizione dall'ordinamento per pervenire all'assenso quando in un determinato procedimento amministrativo siano coinvolti più interessi pubblici.
- sulle previsioni di cui ai commi 1 e 3 dell'art. 14-ter della legge 241/1990 e sul regolamento provinciale sopra richiamato, approvato con delibera di GP n. 209/2008.

Il Presidente, inoltre rammenta

- che, a norma del D.Lgs 152/2006 Art. 269 Comma 3, la "Conferenza" è titolata a procedere anche, in via istruttoria, ad un contestuale esame degli interessi coinvolti in altri procedimenti amministrativi e, in particolare, nei procedimenti svolti dal Comune ai sensi del DPR 6/6/2001 n. 380 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia) e del R.D. 27/07/1934 n. 1265 (Approvazione del testo unico delle leggi sanitarie);
- che il dissenso di uno o più partecipanti delle Amministrazioni, regolarmente convocate, a pena di inammissibilità, deve essere manifestato nella "Conferenza di Servizi" e deve essere congruamente motivato e non può riferirsi a questioni connesse che non costituiscono oggetto della Conferenza medesima e deve recare le specifiche indicazioni delle modifiche progettuali necessarie ai fini dell'assenso (Art. 14 quater I. 7/8/1990 n. 241);
- che, qualora siano presenti impianti non sottoposti ad autorizzazione, la Ditta è tenuta a dichiararne i relativi punti di emissione sul QRE, specificandone la tipologia di sostanze inquinanti emesse, nonché ad individuarne le loro posizione sulla planimetria dell'intero stabilimento.

Il Presidente, inoltre, illustra le novità normative introdotte in materia dal D.Lgs 128/2010, evidenziando in particolare che le autorizzazioni alle emissioni in atmosfera devono essere rilasciate per "stabilimento" e non per singolo "impianto" così come da vecchia procedura. Il Presidente, pertanto, chiede a tutti gli Enti di competenza di esprimere il proprio parere di merito in riferimento all'intero stabilimento.

A questo punto il Presidente dà lettura dell'istanza inoltrata dalla Ditta (ns prot. n. 39411 del 02.08.2012), e invita il rappresentante ad illustrare il progetto relativo all'istanza presentata:

In sintesi trattasi di introduzione di modifiche sostanziali riguardanti l'impianto di aspirazione fumi di saldatura E2/6, l'impianto di aspirazione per la manutenzione delle attrezzature E2/5, e i ricambi d'aria dei locali destinati alla ricarica delle batterie dei muletti E2/7 a E2/12. Inoltre si richiede l'autorizzazione per gli impianti termici esistenti destinati al riscaldamento dei locali e di acqua sanitaria, precedentemente non sottoposti ad autorizzazione. Infine si chiede, in ossequio alle disposizioni del D. Lgs. 128/10 il rinnovo dell'autorizzazione già concessa per le linee produttive con l'inserimento di alcune migliorie impiantistiche.

Interviene II Dipartimento di Prevenzione dell'A.S.L. 02 LANCIANO - VASTO - CHIETI, Servizio di Igiene Epidemiologia e Sanità Pubblica sede di Ortona, con la Dott.ssa Maria Capista che avendo preso atto della nota del Comune di Ortona relativa ad alcune precisazioni di ordine procedurale, ed avendo preso atto, altresì, dell'ampia discussione sui contenuti dell'istanza si riserva di esprimere parere compiuto e di rimetterlo in tempi stretti al Responsabile del procedimento.

Il Presidente invita il rappresentante dell'ARTA a voler relazionare sulla istruttoria tecnica svolta e in particolare:

- sulla congruità del Quadro Riassuntivo delle Emissioni (Q.R.E.) alla normativa vigente di settore, nei parametri e relativi valori limite di specie, inerenti l'attività oggetto della richiesta riportato nella "Relazione Tecnica" prodotta dalla Ditta in rapporto:
 - alle tecniche adottate per limitare le emissioni (sistemi di abbattimento);

Color





 sul periodo continuativo di marcia controllata con numero di campionamenti e relativi dati delle emissioni oggetto della comunicazione;

• sul periodo che deve intercorrere tra la modifica e la messa a regime dell'impianto;

 sulla data di effettuazione del primo controllo dalla data di messa a regime dell'impianto e frequenza degli autocontrolli;

Il rappresentante dell'ARTA, prende atto del parere del Comune ai sensi del 380/2001 ed avendo constatato la riserva espressa dalla rappresentante della ASL, stante l'impossibilità a procedere ad una discussione di ordine tecnico per quanto attiene l'istanza presentata, ed eventuali problematiche igienico-sanitarie procederà all'espressione del parere tecnico di competenza fatto salvo quanto previsto al V comma art. 271 del D.lgs 152/06 poiché questo distretto non dispone di dati relativi alla qualità dell'aria e di stime di inquinanti provenienti da altri impianti ed attività presenti nella zona.

Il rappresentante dell'ARTA, per quanto attiene l'istanza presentata, esprime parere tecnico favorevole con l'adozione delle seguenti prescrizioni:

dalla data della messa in esercizio dei nuovi punti di emissione, che dovrà essere comunicata nei termini previsti, dovranno trascorrere non oltre 30 (trenta) giorni, al termine dei quali, nelle più gravose condizioni di esercizio, dovranno essere effettuati 2 (due) campionamenti alle emissioni in un arco temporale di 10 (dieci) giorni; le risultanze analitiche dovranno essere trasmesse agli enti preposti entro i 15 (quindici) giorni successivi dalla conclusione del periodo di marcia controllata.

Per i nuovi punti di emissione E2/5 fase A (forno colla), e E2/5 fase B (banco lavaggio

officina), venga osservata la frequenza di autocontrollo semestrale.

Per E2/6 (saldatura box) e per E2/7 E2/9 E2/10 e E2/12 (ricambi d'aria locale carica muletti), frequenza autocontrollo annuale, considerato che i punti E2/8 ed E2/11, caratterizzati da un flusso di massa inferiore a 1g/h possono essere esonerati dai controlli.

Per i punti di emissione relative alle centrali termiche già funzionanti da E2/1 a E2/4 (impianti termici metano), verrà trasmesso a tutti gli Enti competenti l'esito degli auto controlli annuali eseguiti durante il loro esercizio.

Per tutti i punti di emissione già autorizzati delle linee produttive da E1/01 a E1/23 (uscite filtri polveri), verrà mantenuta la frequenza di autocontrollo bimestrale già in essere.

Per quanto attiene la **fase B del punto E2/5**, venga inteso come parametro di riferimento **tabella D classe III.** Le metodiche di riferimento, fermo restando quelle indicate in relazione tecnica, per gli inquinanti gassosi devono essere :UNI EN 14792 : 2006 per gli NOx, UNI EN 15058 : 2006 per il CO, e . UNI EN 14789 : 2006 per l'O2

Tutti risultati degli autocontrolli periodici dovranno essere trasmessi agli Enti Preposti con

frequenza semestrale.

Si rammenta che, nel rispetto delle norme UNI EN 13284 -1:2003 e UNI 10169/2001, sarà necessario adeguare i punti di campionamento sia per quanto attiene il D.Lgs 81/08 che per quanto attiene il numero dei tronchetti adibiti al campionamento stesso ed il loro posizionamento.

Interviene a tal proposito il delegato della ditta e chiarisce che tutti i punti di emissione ad esclusione di quelli afferenti ai ricambi d'aria dei locali destinati a ricarica batteria muletti, sono conformi alle succitate norme richiamate.

Per quanto riguarda i punti non conformi si provvederà, in occasione della marcia controllata, ad utilizzare uno spezzone di tubo che di volta in volta verrà posizionato sul punto di emissione sottoposto a misure di campionamento.

Infine per detti punti l'azienda si riserva di dimostrare che l'inquinamento prodotto è inferiore ad 1g/h e contestuale richiesta di esonero dagli autocontrolli annuali.

Cofu

W

BIFNTF

ECNICO-AMBIEN

TECNICO-AMBIENTE

Il presidente della C.D.S. in ordine al contenuto espresso dal Comune con la nota Prot. 18565 del 01/10/2012, evidenzia che la ASL nell'espressione del proprio parere di prossima trasmissione, potrà interfacciarsi con il comune medesimo al fine di rendere il citato parere anche per il R. D. del 1265/34. A tal proposito si chiarisce che la ditta in oggetto, così come da procedura e norma DGR 517/2007, per evidenza dei fatti ha già trasmesso i previsti elaborati in quanto gli stessi sono stati acquisiti dalla ASL che dal Comune medesimo.

Opportuna determinazione conclusiva sarà definita non appena saranno trasmessi il parere ASL e il Parere del Comune quest'ultimo relativo al R.D. 1265/34.

Il Presidente alle ore 13,15 dichiara chiusa la Conferenza dei Servizi indicando che copia del presente documento viene consegnato ai Soggetti presenti.

Il presente verbale viene trasmesso, tramite raccomandata postale AR/PEC, anche ai componenti la Conferenza risultati assenti che possono notificare alla Provincia, entro il termine di quindici giorni dalla data di ricezione, il proprio motivato dissenso.

Chieti, li 03/10/2012

Il Rappresentante dell'ARTA Distretto Prov.le di Chieti

Il Rappresentante dell'ASL 02 SIESP sede di Ortona

Il Rappresentante della ditta

l Presidenta della Conferenza di Servizi

Il segretario

390859173200

REGIONE ABRUZZO

AZIENDA SANITARIA LOCALE N. 02 LANCIANO – VASTO – CHIETI Via Martiri Lancianesi, 17/19 - 66100 CHIETI C.F.P.IVA: 02307130696

Dipartimento di Prevenzione Servizio di Igiene, Epidemiologia e Sanità Pubblica Presidio di Ortona - P.zza S.Francesco n.2

Prot.nº1216

Tel./fax: 085/91792230 VINCIA DI CHIETI MACROSIRUTTURA F

-4 UTA 2012

Tecnice Al Signor Sindaco

Oggetto: Autorizzazione alle emissioni in atmosfera al sensi dell'art, 269 D Lgs 152/2006 per lo stabilimento di "produzione di pannolini, pannoloni e traverse". Ditta: ARTSANA SUD S.p.A. - contrada Cucullo ORTONA Parere Igienico - sanitario

Vista la richiesta della Ditta "Artsana Sud S.p.A" tendente ad ottenere l'autorizzazione indicata in oggetto per le emissioni derivanti dallo stabilimento di "produzione di pannolini, pannoloni e traverse" sito in Ortona (CH) - c/da Cucullo:

Esaminata la documentazione a corredo dell'istanza in riferimento alle norme nazionali e regionali vigenti in materia di tutela della qualità dell'aria e di riduzione delle emissioni in atmosfera;

Considerato che l'attività risulta non classificata ai sensi dell'art. 216 del T.U. delle leggi sanitarie R.D. 27.07.1934 e successivi decreti attuativi, e che l'impianto ricade in zona DI-Area Industriale - secondo gli strumenti urbanistici vigenti;

Preso atto del ciclo lavorativo svolto complessivamente nell'impianto e degli interventi migliorativi apportati, consistenti nella riduzione delle concentrazioni e dei flussi emissivi e nelle modifiche ai sistemi di abbattimento tali da aumentarne l'efficienza depurativa;

Valutati gli effetti tossicologici delle sostanze presenti nelle emissioni;

Si esprime - PARERE FAVOREVOLE - all'autorizzazione di che trattasi con le seguenti prescrizioni:

1. La Ditta resti impegnata al rispetto delle soglie emissive dichiarate nel Q.R.E.;

2. Sia garantito un efficiente trattamento e/o contenimento degli inquinanti assicurando, in continuità di tempo, il monitoraggio puntuale delle condizioni operative e del rendimento degli implanti di abbattimento adottati.

Ortona lì 4 ottobre 2012

AUTORIZZAZIONE N. CH 2013 001 DEL 18/01/2013 $P_{AGINE N. 2}$

> Spett.le Provincia di Chieti Servizio Tecnico-ambiente Piazza M. Venturi,4 - 66100 Chieti c.a. ing. De Fabritiis

FARTINIS del Comune di Ortona

3. L'attività sia condotta con l'impiego di tutti gli accorgimenti utili ad evitare disturbo e/o nocumento a quanti risiedono nelle vicinanze.

Sia fatto salvo quanto previsto al comma 5, art.271, Parte V del D.lgs 152/06 in quanto lo Scrivente Servizio non dispone, nella zona in cui ricade l'insediamento di che trattasi, né di stime riferite alle émissioni di impianti e attività presenti o provenienti da altre fonti, né di dati sullo stato di qualità dell'aria.

Il Biologo Dirigente (Dott.ssa Maria Capista)

,





Medaglia d'oro al valor civile

PROVINCIA DI CHIETI

N. CH|2013|001 DEL 18/01/2013

PAGINE N. 1

Prot. 19733

1 5 011, 2012 del

PROVINCIA DI CHIETI

Settore 7 - Tutela Ambientale e delle acque, energia

Servizio Tecnico Ambiente

P.zza Mons. Venturi, 4

66100 CHIETI

.19 OTT. 2012

PROVINCIA DI CHIETI

ARRIVO

PROVINCIA

OGGETTO: D.Lgs 152/2006, Parte Quinta art. 269 – Emissioni in atmosfera ditta ARTSANA SUD SPA. – Località Cucullo, snc – Ortona. Parere sanitario ai sensi del R.D. 1265/193

Vista la vs. nota pervenutaci in data 10/10/02012 prot 19402, con la quale è stato trasmesso il verbale della conferenza di servizi tenutasi in data 3/10/2012

Preso atto che nella precitata nota viene chiesto il parere sanitario da rendersi ai sensi degli artt. 216, 217 del R.D. 1265/1934;

Vista la nota della Azienda Sanitaria Locale N.02, pervenuta in data 8/10/2012 prot. 19245, con la quale il Servizio di Igiene, Epidemiologia e Sanità Pubblica ha espresso il proprio parere favorevole con prescrizioni;

si esprime PARERE FAVOREVOLE all' autorizzazione di che trattasi, facendo proprio il precitato parere dell'Azienda Sanitaria Locale N.02 - Servizio di Igiene, Epidemiologia e Sanità Pubblica - con le prescrizioni in esso previste, che si allega in copia.

Tanto si comunica per quanto di competenza, fermo restante l'obbligo del rispetto di tutte le prescrizioni impartite dagli Enti intervenuti nel procedimento, ciascuno per quanto di competenza.

Ortona,

IL SINDACO Dr Vincenzo D'Ottavio

	T	Γ	T	T	Γ	T	7.3			76	A	TO N	
(*)	E1/11	E1/10	E1/09	E1/08	E1/07	E1/06	E1/0 %	E1/0H	Au 201.	TORI 3 000	ZZAZ 1 DEL	10 Me Punto 18704/2	MPIANO Ocalina Ci
C= Ciclone A.U.= Abbattitore a umido A.D.= Adsorbitore Altri= specificare	Uscita filtro polveri	b Uscita filtro	Punto Portata [m³/h emusion Provenienza a 0°C e e 0,101MPa] (i	MPIANO: ARTSANA SUD S.p.A. Local Cucullo - 66026 Ortona (CH)									
do	25.000	25.000	25.000	20.000	25.000	28.000	28.000	25.000	25.000	25.000	25.000	Portata [m³/h a 0°C e 0,101MPa]	MISSIONI ID S.p.A. rtona (CH
F.T.= Filtro a tessuto A.U.V.= Abbattitore a P.T.= Postcombustor	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	Durata emissioni (h/giorno)	
F.T.= Filtro a tessuto A.U.V.= Abbattitore a umido Venturi P.T.= Postcombustore termico	continua	continua	Frequenza emissione nelle 24 h										
enturi	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	Temp [°C]	
P.E.= Precipitatore elettrostatico A.S.= Assorbitore P.C.= Postcombustore catalitico	Polveri	Polveri	Tipo di sostanza inquinante	Allegato n°1									
	35	35	(35)	15	15	10	10	15	15	3	15	Concentrazione dell'inquinante in emissione [mg/m³ a 0°C e 0,101MPa]	li, Ortona (CH)
	875	875	875	300	375	280	280	375	375	375	375	Flusso di massa (g/h)	GE)
	circa 13	circa 13	circa 15,5	circa 17	circa 17	Altezza punto di emissione dal suolo (m)							
ARE	0,55	0,55	1,00 x 2,50	0,55	0,55	0,55	0,55	0;55	0,55	0,55	0,55	Diametro o lati sezione [m o mxm]	
Timbro e firma del Gestore	F.T. + A.U.	F.T. + A.U.	F.T. + A.U.	F.T.	F.T.	Tipo di impianto di abbattimento (*)							
Ø -	ı	ı	ı	ı	ı	ı	1	ı	I	1	-	Tenore di ossigeno	



i gri	ARTSANA SUD S.p	ART			*	P.E.= Precipitatore elettrostatico A.S.= Assorbitore P.C.= Postcombustore catalitico	ttri.	A.U.V.= Abbattitore a umido Venturi P.T.= Postcombustore termico	A.U.V.= Abbattitore a umido V P.T.= Postcombustore termico	6	A.U.= Abbattitore a umido A.D.= Adsorbitore A.D.= Adsorbitore Altri= specificare	
	F.T.	0,55	circa 17	280	10	Polveri	50	continua	24	28.000	Uscita filtro polveri	E1/23
	F.T.	0,55	circa 15	280	10	Polveri	50	continua	24	28.000	Uscita filtro polveri	E1/22
	F.T.	0,85	circa 17	350	10	Polveri	50	continua	24	35.000	Uscita filtro polveri	E1/21
	F.T.	0,55	circa 15	280	10	Polveri	50	continua	24	28.000	Uscita filtro polveri	E1/19
	F.T.	0,55	circa 17	300	15	Polveri	50	continua	24	20.000	Uscita filtro polveri	E1/18
	F.T.	0,55	circa 17	375	15	Polveri	50	continua	24	25.000	Uscita filtro polveri	E1/17
9.7	F.T.	0,55	circa 17	375	15	Polveri	50	continua	24	25.000	Uscita filtro polveri	E1/16
	F.T.	0,55	circa 17	300	15	Polveri	50	continua	24	20.000	Uscita filtro polveri	E1/15
A.C	F.T. + A.U.	0,70	circa 13	1750	35	Polveri	50	continua	24	50.000	Uscita filtro polveri	E1/14-20
A.U	F.T. + A.U.	0,55	circa 13	875	35	Polveri	50	continua	24	25.000	Uscita filtro polveri	E1/13
	F.T.	0,55	circa 17	280	10	Polveri	50	continua	24	28.000	Uscita filtro polveri	E1/12
pian	Tipo di impianto di abbattimento (*)	Diametro o lati sezione [m o mxm]	Altezza punto di emissione dal suolo (m)	Flusso di massa (g/h)	Concentrazione dell'inquinante in emissione [mg/m³ a 0°C e 0,101MPa]	Tipo di sostanza inquinante	Temp [°C]	Frequenza emissione nelle 24 h	Durata emissioni (h/giorno)	Portata [m³/h a 0°C e 0,101MPa]	Provenienza	Punto di emissione numero
						Allegato n°2)	rtona (CH	Località Cucullo - 66026 Ortona (CH)	Località C
					II, Oitolia (CII)					OS.p.A.	IMPIANTO: ARTSANA SUD S.p.A.	IMPIANTO
				リロン	ii Ortona (Data 30 07 2012					OHADRO RIASSIJNTIVO EMISSIONI	OHADRO



irma tecnico abilitato

132/291

00000	OLIADDO BIASSINTIVO EMISSIONI	00001				Chuc 20 02 chell		75		74	
IMPIANTO:	IMPIANTO: ARTSANA SUD S.p.A.	na (CH)				ato					
בסכמונמ סנ	200000000000000000000000000000000000000	10 (011)					Concentrazione				
Punto di emissione numero	Provenienza	Portata [m³/h a 0°C e 0,101MPa]	Durata emissioni (h/giorno)	Frequenza emissione nelle 24 h	Temp [°C]	Tipo di sostanza inquinante	Concentrazione dell'inquinante in emissione [mg/m³ a 0°C e 0,101MPa]	Flusso di massa (g/h)	Altezza punto di emissione dal suolo (m)	Diametro o lati sezione [m o mxm]	Tipo di impianto di abbattimento (*)
E2/1	Impianto termico metano (F5) (3,5 MW)	4.000	12	discontinua	250	Ossidi di azoto Monossido di carbonio	245 100	980 400	circa 15	0,45	non esiste
E2/2	Impianto termico metano (F5) (3,5 MW)	4.000	12	discontinua	250	Ossidi di azoto Monossido di carbonio	245 100	980 400	circa 15	0,45	non esiste
E2/3	Impianto termico metano (F5) (3,5 MW)	4.000	12	discontinua	250	Ossidi di azoto Monossido di carbonio	245 100	980	circa 15	0,45	non esiste
E2/4	Impianto termico metano (F2) (258 kW)	300	12	discontinua	250	Ossidi di azoto Monossido di carbonio	245 100	73,5 30	circa 15	0,30	non esiste
E2/5 fase A	Forno colla (F1)	500	Сī	continua	50	с.о.т.	35	17,5	circa 3,7	0,10	non esiste
E2/5 fase B	Banco lavaggio officina (F1)	500	20 minuti	discontinua	amb.	SOV (Classe III) come COT	40	20	circa 3,7	0,10	non esiste
E2/6	Saldatura box (F2)	500	circa 1	discontinua	amb.	Polveri Alluminio Ferro Ozono Classe III (tab. B)	15 5 0,5 3	7,5 2,5 2,5 0,25	circa 2,9	0,25	non esiste
E2/7	Ricambio d'aria locale carica muletti F1	5.400	16	continua	amb.	Idrogeno	0,25	1,35	circa 12	0,65	non esiste
E2/8	Ricambio d'aria locale carica muletti F1	1.100	16	continua	amb.	Idrogeno	0,3	0,33	circa 13	0,25	non esiste
E2/9	Ricambio d'aria locale carica muletti F1	5.400	16	continua	amb.	Idrogeno	0,25	1,35	circa 12	0,65	non esiste
(,)	C= Ciclone A.U.= Abbattitore a umido A.D.= Adsorbitore Altri= specificare		F.T.= Filtro a tessuto A.U.V.= Abbattitore a P.T.= Postcombustor	F.T.= Filtro a tessuto A.U.V.= Abbattitore a umido Venturi P.T.= Postcombustore termico	5 .	P.E.= Precipitatore elettrostatico A.S.= Assorbitore P.C.= Postcombustore catalitico				ARTSAI	Timbro e firma del Gestore ARTSANA SUD S.P.A.



IMPIANT Località Punto di	O RIAS	SSIONI i.p.A. na (CH) Portata [m³/h	Durata	Frequenz	<i>a a</i>		Temp	Data 30.07.2012 li, Allegato n°4 Concerting dell'ing	Data 30.07.2012 lì, Ortona (CH Allegato n°4 Concentrazione dell'inquinante in F	Data 30.07.2012 lì, Ortona (CH) Allegato n°4 Temp Tino di costanza inquinante in dell'inquinante in dell'inquinante in dell'inquinante in masso di	Data 30.07.2012 lì, Ortona (CH) Allegato n°4 Concentrazione dell'inquinante in Flusso di Altezza punto di sostanza inquinante dell'inquinante in Flusso di Altezza punto di sostanza inquinante dell'inquinante in Flusso di Altezza punto di sostanza inquinante dell'inquinante in Flusso di Altezza punto di sostanza inquinante dell'inquinante in Flusso di Altezza punto di sostanza inquinante dell'inquinante in Flusso di Altezza punto di sostanza inquinante dell'inquinante in Flusso di Altezza punto dell'inquinante in Flusso di Altezza pun	Data 30.07.2012 lì, Ortona (CH) Allegato n°4 Concentrazione dell'inquinante in Flusso di Altezza punto Diametro o di Concentrazione dell'inquinante in Flusso di Altezza punto Diametro o di Concentrazione dell'inquinante in Flusso di Altezza punto Diametro o di Concentrazione dell'inquinante in Flusso di Altezza punto Diametro o di Concentrazione dell'inquinante in Flusso di Altezza punto Diametro o di Concentrazione dell'inquinante in Flusso di Altezza punto Diametro o di Concentrazione dell'inquinante in Flusso di Altezza punto Diametro o di Concentrazione dell'inquinante in Flusso di Altezza punto Diametro o di Concentrazione dell'inquinante in Flusso di Altezza punto Diametro o di Concentrazione dell'inquinante in Flusso di Altezza punto Diametro o di Concentrazione dell'inquinante in Flusso di Altezza punto Diametro o dell'inquinante in Flusso di Concentrazione dell'inquinante in Con
Punto di missione numero	Provenienza	Portata [m³/h a 0°C e 0,101MPa]	Durata emissioni (h/giorno)	Frequenza emissione nelle 24 h	Temp [°C]		Tipo di sostanza inquinante		Concentrazione dell'inquinante in emissione [mg/m² a 0°C e 0,101MPa]	Concentrazione dell'inquinante in Flusso di emissione massa [mg/m³ a 0°C e (g/h) 0,101MPa]	Concentrazione dell'inquinante in Flusso di Altezza punto emissione massa di emissione [mg/m² a 0°C e (g/h) dal suolo (m) 0,101MPa]	Concentrazione dell'inquinante in Flusso di Altezza punto Diametro o emissione massa di emissione lati sezione [mg/m² a 0°C e (g/h) dal suolo (m) [m o mxm]
E2/10	Ricambio d'aria locale carica muletti F2	4.500	16	continua	amb.		Idrogeno			0,25	0,25 1,13	0,25 1,13 3
E2/11	Ricambio d'aria locale carica muletti F2	2.270	16	continua	amb.	-	ldrogeno	Idrogeno 0,3		0,3	0,3 0,68	0,3 0,68 3
E2/12	Ricambio d'aria locale carica muletti F2	4.500	16	continua	amb.		Idrogeno	Idrogeno 0,25	ŕ	0,25	0,25 1,13	0,25 1,13 3
ESR/1	Postazione prova videojet officina (F1)	Punto autorizzazi	o di emissiono one ai sensi o Parte I, J del D.Lg	Punto di emissione non sottoposto ad autorizzazione ai sensi della lettera jj), comma 1, Parte I, Allegato IV, del D.Lgs. 152/06	to ad comma 1,	(0	Sostanze organiche volatili					Punto di emissione non sottopos
ESR/2	Cappa laboratorio per prove pannolini (F2)	Punto autorizzazi	o di emissioni one ai sensi i Parte I, J del D.Lg	Punto di emissione non sottoposto ad autorizzazione ai sensi della lettera jj), comma 1, Parte I, Allegato IV, del D.Lgs. 152/06	to ad comma 1,	Š	Sostanze organiche volatili	22-2	22-2	22-2	22-2	Punto di emissione non sottoposi
ESR/3	Gruppo elettrogeno gasolio (F5) (100 kW)	Punt autorizzaz 1, Part	i di emissione ione ai sensi te I, Allegato	Punti di emissione non sottoposto ad autorizzazione ai sensi della lettera bb), comma 1, Parte I, Allegato IV, del D.Lgs. 152/06	to ad b), comma 152/06		NOx, SOx, CO, CO ₂ , Polveri, idrocarburi incombusti					NOx, SOx, CO, CO ₂ , Polveri, idrocarburi Polveri, idrocarburi Parte I, Allegato IV, del D.Lgs. 152/06
ESR/4	Gruppo elettrogeno gasolio (F2) (150 kW)	Punt autorizzaz 1, Part	i di emissione ione ai sensi te I, Allegato	Punti di emissione non sottoposto ad autorizzazione ai sensi della lettera bb), comma 1, Parte I, Allegato IV, del D.Lgs. 152/06	to ad b), comma 152/06		NOx, SOx, CO, CO ₂ , Polveri, Idrocarburi incombusti					VOx, SOx, CO, CO ₂ , Polveri, Idrocarburi incombusti Parte I, Allegato IV, del D.Lgs. 152/06
ESR/5	Motopompa gasolio (F6) (500 kW)	Punt autorizzaz 1, Part	i di emissione ione ai sensi te I, Allegato	Punti di emissione non sottoposto ad autorizzazione ai sensi della lettera bb), comma 1, Parte I, Allegato IV, del D.Lgs. 152/06	to ad b), comma 152/06		NOx, SOx, CO, CO ₂ , Polveri, Idrocarburi incombusti					NOx, SOx, CO, CO ₂ , Polveri, Idrocarburi Parte I, Allegato IV, del D.Lgs. 152/06
ESR/6	Ricambio d'aria mulino T2	Emission	e non sottopo sensi dell'art. del D.Lo	Emissione non sottoposta ad autorizzazione ai sensi dell'art. 272 comma 5 del D.Lgs 152/06	zazione ai		Polvere ambientale					Emissione non sottoposta ac
(*)	C= Ciclone A, U,= Abbattitore a umido A, D,= Adsorbitore Altri= specificare		F.T.= Filtro a tessuto A.U.V.= Abbattitore a P.T.= Postcombustor	F.T.= Filtro a tessuto A.U.V.= Abbattitore a umido Venturi P.T.= Postcombustore termico	enturi	G A G	P.E.= Precipitatore elettrostatico A.S.= Assorbitore P.C.= Postcombustore catalitico	.= Precipitatore elettrostatico .= Assorbitore .= Postcombustore catalitico	= Precipitatore elettrostatico = Assorbitore = Postcombustore catalitico	:= Precipitatore elettrostatico := Assorbitore := Postcombustore catalitico	ARISA	Timbro e firma del Gestore := Precipitatore elettrostatico := Assorbitore := Assorbitore ARISANIA SUDS. p. & := Postcombustore catalitico



QUADRO MPIANTO Località C	QUADRO RIASSUNTIVO EMISSIONI IMPIANTO: ARTSANA SUD S.p.A. Località Cucullo - 66026 Ortona (CH)	SSIONI 5.p.A. na (CH)				Data 30.07.2012 Allegato n°5	lì,	Ortona (CH)	, ,			
Punto di emissione numero	Provenienza	Portata [m³/h a 0°C e 0,101MPa]	Durata emissioni (h/giorno)	Frequenza emissione nelle 24 h	Temp [°C]	Tipo di sostanza inquinante	Concentrazione dell'inquinante in emissione [mg/m³ a 0°C e 0,101MPa]	Flusso di massa (g/h)	Altezza punto di emissione dal suolo (m)	Diametro o lati sezione [m o mxm]	Tipo di impianto di abbattimento (*)	Tenore di ossigeno
ESR/Z	Ricambio d'aria mulino T13	Emission	e non sottopo sensi dell'art. del D.Lc	Emissione non sottoposta ad autorizzazione ai sensi dell'art. 272 comma 5 del D.Las 152/06	zione ai	Polvere ambientale	Emission	ne non sotto	posta ad autorizzazione a del D.Lgs 152/06	Emissione non sottoposta ad autorizzazione ai sensi dell'art. 272 comma 5 del D.Lgs 152/06	rt. 272 comma 5	
ESR/8	Ricambio d'aria mulino P1	Emission	e non sottopo sensi dell'art. del D.Lo	Emissione non sottoposta ad autorizzazione al sensi dell'art. 272 comma 5 del D.Lgs 152/06	zione ai	Polvere ambientale	Emission	ne non sotto	posta ad autorizzazione a del D.Lgs 152/06	Emissione non sottoposta ad autorizzazione ai sensi dell'art. 272 comma del D.Lgs 152/06	rt. 272 comma 5	
ESR/9	Ricambio d'aria mulino S12	Emission	e non sottopo sensi dell'art. del D.Lç	Emissione non sottoposta ad autorizzazione ai sensi dell'art. 272 comma 5 del D.Lgs 152/06	zione ai	Polvere ambientale	Emission	ne non sotto	posta ad autorizzazione a del D.Lgs 152/06	Emissione non sottoposta ad autorizzazione ai sensi dell'art. 272 comma del D.Lgs 152/06	rt. 272 comma 5	
ESR/10	Ricambio d'aria mulino P18	Emission	e non sottopo sensi dell'art. del D.Lo	Emissione non sottoposta ad autorizzazione ai sensi dell'art. 272 comma 5 del D.Lgs 152/06	zione ai	Polvere ambientale	Emission	ne non sotto	posta ad autorizzazione a del D.Lgs 152/06	Emissione non sottoposta ad autorizzazione ai sensi dell'art. 272 comma del D.Lgs 152/06	rt. 272 comma 5	
ESR/11	Ricambio d'aria mulino P19	Emission	e non sottopc sensi dell'art. del D.Lç	Emissione non sottoposta ad autorizzazione ai sensi dell'art. 272 comma 5 del D.Lgs 152/06	izione ai	Polvere ambientale	Emission	ne non sotto	posta ad autorizzazione a del D.Lgs 152/06	Emissione non sottoposta ad autorizzazione ai sensi dell'art. 272 comma del D.Lgs 152/06	rt. 272 comma 5	**************************************
ESR/12-	Ricambio d'aria produzione CDZ1	Emission	e non sottopo sensi dell'art. del D.Lo	Emissione non sottoposta ad autorizzazione ai sensi dell'art. 272 comma 5 del D.Lgs 152/06	zione ai	Polvere ambientale	Emission	ne non sotto	posta ad autorizzazione a del D.Lgs 152/06	Emissione non sottoposta ad autorizzazione ai sensi dell'art. 272 comma del D.Lgs 152/06	rt. 272 comma 5	*******
ESR/13	Ricambio d'aria produzione CDZ2	Emission	e non sottopo sensi dell'art. del D.Lo	Emissione non sottoposta ad autorizzazione ai sensi dell'art. 272 comma 5 del D.Lgs 152/06	zione ai	Polvere ambientale	Emission	ne non sotto	posta ad autorizzazione a del D.Lgs 152/06	Emissione non sottoposta ad autorizzazione ai sensi dell'art. 272 comma 5 del D.Lgs 152/06	rt. 272 comma 5	en establish
ESR/14	Ricambio d'aria produzione CDZ3	Emission	e non sottopo sensi dell'art. del D.Lo	Emissione non sottoposta ad autorizzazione ai sensi dell'art. 272 comma 5 del D.Lgs 152/06	zione ai	Polvere ambientale	Emission	ne non sotto	posta ad autorizzazione a del D.Lgs 152/06	Emissione non sottoposta ad autorizzazione ai sensi dell'art. 272 comma 5 del D.Lgs 152/06	rt. 272 comma 5	
ESR/15	Ricambio d'aria produzione CDZ5	Emission	e non sottopo sensi dell'art. del D.Lo	Emissione non sottoposta ad autorizzazione ai sensi dell'art. 272 comma 5 del D.Lgs 152/06	zione ai	Polvere ambientale	Emission	ne non sotto	posta ad autorizzazione a del D.Lgs 152/06	Emissione non sottoposta ad autorizzazione ai sensi dell'art. 272 comma 5 del D.Lgs 152/06	rt. 272 comma 5	
ESR/16	Ricambio d'aria produzione CDZ6	Emission	e non sottopo sensi dell'art. del D.Lo	Emissione non sottoposta ad autorizzazione ai sensi dell'art. 272 comma 5 del D.Lgs 152/06	zione ai	Polvere ambientale	Emission	ne non sotto	posta ad autorizzazione a del D.Lgs 152/06	Emissione non sottoposta ad autorizzazione ai sensi dell'art. 272 comma del D.Lgs 152/06	rt. 272 comma 5	
3	C= Ciclone A.U.= Abbattitore a umido A.D.= Adsorbitore		F.T.= Filtro a tessuto A.U.V.= Abbattitore a P.T.= Postcombustor	F.T.= Filtro a tessuto A.U.V.= Abbattitore a umido Venturi P.T.= Postcombustore termico	uri	P.E.= Precipitatore elettrostatico A.S.= Assorbitore P.C.= Postcombustore catalitico	ico			Timbro ARTSA)	Timbro e firma del Gestore ARTSANA SUD S.p.A.	الحزا



QUADRO IMPIANTO Località C	QUADRO RIASSUNTIVO EMISSIONI IMPIANTO: ARTSANA SUD S.p.A. Località Cucullo - 66026 Ortona (CH)	SSIONI 5.p.A. ma (CH)				Data 30.07.2012 Allegato n°6	 = 	Ortona (CH)	i			
Punto di emissione numero	Provenienza	Portata [m³/h a 0°C e 0,101MPa]	Durata emissioni (h/giorno)	Frequenza emissione nelle 24 h	Temp [°C]	Tipo di sostanza inquinante	Concentrazione dell'inquinante in emissione [mg/m³ a 0°C e 0,101MPa]	Flusso di massa (g/h)	Altezza punto di emissione dal suolo (m)	Diametro o lati sezione [m o mxm]	Tipo di impianto di abbattimento (*)	Tenore di ossigeno
ESR/17	Ricambio d'aria produzione CDZ7	Emission	e non sottopo sensi dell'art del D.L	Emissione non sottoposta ad autorizzazione ai sensi dell'art. 272 comma 5 del D.Lɑs 152/06	zione ai	Polvere ambientale	Emissio	ne non sottop	oosta ad autorizzazione a del D.Lgs 152/06	Emissione non sottoposta ad autorizzazione ai sensi dell'art. 272 comma 5 del D.Lgs 152/06	rt. 272 comma 5	
ESR/18	Ricambio d'aria produzione CDZ8	Emission	e non sottopi sensi dell'art del D.L.	Emissione non sottoposta ad autorizzazione ai sensi dell'art. 272 comma 5 del D.Lgs 152/06	zione ai	Polvere ambientale	Emissio	ne non sottop	oosta ad autorizzazione a del D.Lgs 152/06	Emissione non sottoposta ad autorizzazione ai sensi dell'art. 272 comma 5 del D.Lgs 152/06	rt. 272 comma 5	
ESR/19+51	Torrini ricambi d'aria mag. materie prime	Emission	ni non sottopo sensi dell'art del D.L.	Emissioni non sottoposte ad autorizzazione ai sensi dell'art. 272 comma 5 del D.Lgs 152/06	zione ai	Polvere ambientale	Emissio	ni non sottop	ooste ad autorizzazione ai del D.Lgs 152/06	Emissioni non sottoposte ad autorizzazione ai sensi dell'art. 272 comma 5 del D.Lgs 152/06	t. 272 comma 5	
ESR/52+55	Ricambi d'aria box reparto produzione	Emission	ni non sottopo sensi dell'art del D.L.	Emissioni non sottoposte ad autorizzazione ai sensi dell'art. 272 comma 5 del D.Lgs 152/06	zione ai	Polvere ambientale	Emissio	ni non sottop	ooste ad autorizzazione ai del D.Lgs 152/06	Emissioni non sottoposte ad autorizzazione ai sensi dell'art. 272 comma 5 del D.Lgs 152/06	t. 272 comma 5	
(*)	C= Ciolone A.U.= Abbattitore a umido A.D.= Adsorbitore Altri= specificare		F.T.= Filtro a tessuto A.U.V.= Abbattitore a P.T.= Postcombustor	F.T.= Filtro a tessuto A.U.V.= Abbattitore a umido Venturi P.T.= Postcombustore termico	un.	P.E.= Precipitatore elettrostatico A.S.= Assorbitore P.C.= Postcombustore catalitico	8 8		N	ARTSANA	Timbro e firma del Gestare ARTSANA SUD S.P.A.	

